



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

TEL. 0918202295
FAX. 0918202454

C.F. 86000790823

Prot. n°: Allegati n°: Data:

Risposta a nota n°: Div.: Del:

Oggetto: atto organizzativo verifica e controllo Green pass a partire dal 15 ottobre 2021

Ai Responsabili di Area
SEDE
A tutti i dipendenti comunali
SEDE
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
SEDE
RSU e RSL
SEDE

Come è ormai noto dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e pertanto al personale dipendente del Comune di Baucina a qualsiasi titolo, ai fini dell'accesso presso gli Uffici comunali è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Fermi restando tutti gli obblighi e tutte le misure anti-Covid fin ora adottate, l'obbligo, è esteso inoltre a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune di Baucina anche sulla base di contratti esterni.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 co. 2 del decreto-legge n.52/2021 la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del *green pass* cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 art. 1 D.L. 127/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 21/09/2021 e in vigore dal giorno successivo), i datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 D.L. 127/2021.

Si rileva sin da subito che ai sensi del comma 8 art. 1 del già citato decreto legge, sia la mancata adozione di misure organizzative, sia la mancata verifica del rispetto delle prescrizioni di legge sono sanzionate in via amministrativa.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate secondo le modalità indicate nelle linee guida Ministeriali allegate al DPCM del 12 ottobre 2021 le quali stabiliscono che per datore di lavoro deve intendersi il Dirigente amministrativo apicale (il Segretario comunale negli Enti locali) il quale, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presente.

Pertanto, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente e della assenza di sedi decentrate, si adotta il presente atto organizzativo disciplinante le modalità operative e le misure organizzative con l'individuazione dei soggetti incaricati della verifica del rispetto delle prescrizioni normative, dell'accertamento e delle contestazione di eventuali violazioni degli obblighi di legge.

Preliminarmente, si precisa che **non sono** soggetti all'obbligo di esibire il Green pass per accedere agli Uffici pubblici:

1. gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare (mentre i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla);
2. i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per i quali il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Al di fuori dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, per accedere al Comune di Baucina, alla luce delle linee guida ministeriali adottate con il DPCM del 12 ottobre 2021, **dovranno esibire la certificazione verde Covid-19, su richiesta**, le seguenti categorie di soggetti:

- tutto il personale dipendente a qualsiasi titolo;
- tutti i soggetti che accedono alla struttura comunale per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dal Comune di Baucina;
- i visitatori;
- le autorità politiche;
- i componenti della Giunta comunale;
- i componenti delle assemblee comunali (Consigli, Consulte...);
- i dipendenti delle imprese che hanno rapporti di servizio e/o lavoro con il Comune;
- i consulenti e i collaboratori;
- i prestatori di corsi di formazione;
- i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata.

Premesso tutto quanto sopra, si adotta il seguente atto organizzativo:

A) **I dipendenti esenti dalla campagna vaccinale** dovranno far pervenire all'Ufficio personale entro venerdì 15 ottobre 2021 h. 08,00 idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; sul punto si invita la Responsabile dell'Area Tecnica in qualità di Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 a coordinarsi con il Medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in ordine alle modalità di acquisizione delle certificazioni mediche. Inoltre, il medico competente del Comune di Baucina potrà informare i

soggetti deputati alle verifiche e controlli sulla circostanza che alcuni dipendenti debbano essere esonerati dalle verifiche. La mancata acquisizione della certificazione medica in uno alla mancata esibizione del Green pass non consentirà al dipendente di potere effettuare la sua attività lavorativa né in presenza, né in smart working e l'Ufficio personale provvederà a comunicargli l'assenza ingiustificata fino a quando non presenterà la certificazione (medica o verde), senza tuttavia conseguenze disciplinari. Per i giorni di assenza ingiustificata (incluso nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative) non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, con la conseguenza che per tale periodo il dipendente non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi (fermo restando la possibilità per le giornate diverse da quelle interessate, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione ad es. in caso di malattia, visita medica, legge 104, congedi parentali).

B) Per tutti gli altri soggetti, ad esclusione degli utenti (da tenere distinti dai semplici visitatori), i soggetti incaricati del controllo dovranno accertare, a tappeto, prima dell'ingresso, il possesso da parte di costoro (ivi inclusi naturalmente i dipendenti comunali) della certificazione verde sia in formato cartaceo che eventualmente digitale, con l'ausilio della applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo fisso o mobile del soggetto verificatore: l'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Il controllo, potrà avvenire anche senza l'ausilio di tale sistema informatico.

Nel caso di verifica negativa, l'incaricato impedisce l'accesso ai locali comunali del soggetto sprovvisto di Green pass e se si tratta di un dipendente comunale, provvede a comunicare tempestivamente all'Ufficio personale il nominativo del dipendente per gli adempimenti di competenza più avanti specificati.

C) I soggetti verificatori, appartenenti al servizio di Polizia municipale, sono individuati come di seguito:

- Orlando Elisabetta, Agente Polizia municipale;
- Re Nicola Agente Polizia municipale;
- Realmuto Anna Maria Istruttore direttivo di vigilanza.

I soggetti verificatori sopra indicati, che potranno utilizzare dispositivi nella loro disponibilità previa consultazione con il RSPP e DPO (si invita il Datore di Lavoro Arch. Angela Lascari a coordinare la consultazione) osserveranno il seguente orario di controllo dal lunedì al venerdì:

- 08.30-10.00 Realmuto Anna Maria;
- 10.00-11.00 Orlando Elisabetta;
- 11.00-12.00 Re Nicola;
- 12.00-14.30 Realmuto Anna Maria.

Inoltre, si individua nel dipendente Franco Sparta, il soggetto rilevatore per la fascia oraria mattutina 08.00-08.30 dal lunedì al venerdì; infine, il servizio di controllo del green pass sarà assicurato il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 dalla dipendente Giorgia Sciortino.

Il preposto al controllo, comunica con immediatezza all'Ufficio personale il nominativo del dipendente privo di Green pass al quale non è stato consentito l'accesso che dovrà essere considerato assente ingiustificato per ciascun giorno di mancato servizio fino alla esibizione della certificazione verde,

Il sistema di verifica a tappeto del green pass all'ingresso, dovrebbe ridurre al minimo se non addirittura eliminare i casi di permanenza e stazionamento all'interno dei locali comunali di personale dipendente (e di qualunque altro soggetto) privo di certificato verde; tuttavia, se tale circostanza dovesse accertarsi nella fascia oraria tra le 08.30-14.30, gli Agenti di Polizia municipale e/o l'Istruttore direttivo di vigilanza provvederanno all'allontanamento del dipendente dai locali comunali, a comunicare tale circostanza all'Ufficio personale e a effettuare la contestazione di cui al comma 8 art. 1 D.L. 127/2021 il cui verbale dovrà essere tempestivamente inoltrato alla competente Prefettura territoriale che irrognerà la sanzione prevista (da € 600,00 a € 1.500).

Per i giorni di assenza ingiustificata (incluso nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative) non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati (anche di natura previdenziale) con la conseguenza che per tale periodo il dipendente non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi (fermo restando la possibilità per le giornate diverse da quelle interessate, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione ad es. in caso di

malattia, visita medica, legge 104, congedi parentali). Inoltre, i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Il dipendente, in tali casi, potrà anche incorrere in conseguenze disciplinari (cfr. art. 57, comma 3, lett. m), Ccnl 21.5.2018). In attesa che il Ministero dell'Interno fornisca un modello di verbale, si invita l'Istruttore direttivo di vigilanza Realmuto Anna Maria a predisporre fac-simile di verbale di contestazione.

Ove il riscontro di dipendenti comunali privi di Green pass all'interno del Comune dovesse essere ravvisata dai dipendenti Francesco Sparta e Giorgina Sciortino, gli stessi dovranno immediatamente avvisare gli Agenti di Polizia municipale e/o l'Istruttore direttivo di vigilanza che adotteranno gli atti consequenziali (allontanamento, redazione verbale di contestazione e trasmissione dello stesso alla Prefettura).

Le linee guida ministeriali, inoltre prevedono l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro dei soggetti estranei al Comune di Baucina ma dipendenti di altre aziende della accertata mancanza da parte loro del Green pass, oltre naturalmente disporre l'allontanamento immediato e non consentire loro l'ingresso (tale obbligo di comunicazione vale anche per il personale in somministrazione).

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Infine, si ricorda ai Responsabili di Area che a decorrere dal 15 ottobre 2021 lo smart working non è più considerato modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa con conseguente rientro in Ufficio di tutto il personale dipendente.

Nel raccomandare l'osservanza scrupolosa delle misure contenute nel presente atto organizzativo, si allegano:

- DI. 127/2021;
- DPCM 12 ottobre 2021;
- Linee guida ministeriali.

Baucina 12 ottobre 2021

Il Segretario comunale
Dott. Alberto Alfano

